

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**- ROMA -**

**RICORSO**

*per*

Or.S.A. TPL in personale del segretario regionale Lazio sig. Giuseppe Ricciardelli, FAISA Confail in persona del segretario regionale Lazio sig. Claudio De Francesco, SUL CT in persona del segretario regionale Lazio sig. Renzo Coppini, USB Lavoro Privato in persona del segretario regionale Lazio sig. Michele Frullo, UTL in persona del segretario sig. Antonio Casadei rappresentati e difesi per procura in calce al presente atto dall'avv. Alessandro Manno – CF MNNLSN74C01F443I pec [alessandro.manno@pec.it](mailto:alessandro.manno@pec.it) – ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma Via Muzio Clementi 68

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.

Ministero dell'Interno – Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante p.t.

*e nei confronti*

ATAC S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.

*per l'annullamento,*

*previa sospensione della efficacia*

*con concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 C.P.A.*

dell'Ordinanza della Prefettura di Roma – U.T.G. prot. n. 176073 del 28 maggio 2016;

di ogni atto presupposto, conseguente e connesso

**FATTO**

1. Dopo il regolare svolgimento (cfr. doc. 2) di ogni fase necessaria allo svolgimento dello sciopero indetto dalle parti ricorrenti e consistente nell'astensione, per 24 ore, dalle prestazioni di lavoro dei dipendenti di ATAC s.p.a. per il giorno 31 maggio 2016, il Prefetto di Roma, con l'ordinanza impugnata, riduceva d'imperio *ex*

art. 8 della legge n. 146/90, la durata dello sciopero a sole 4 ore concentrate nella fascia orario 8.30 – 12.30, disponendo pure che in tale fascia le astensioni abbiano a svolgersi secondo modalità tali da assicurare i servizi essenziali e che il personale di ATAC, al di fuori di tale fascia, assicuri la regolare effettuazione del servizio pubblico per la giornata del 31 maggio 2016 (cfr. doc. n. doc. n. 1).

2. Adduceva il Prefetto a motivo dei predetti ordini le seguenti ragioni:

- un'astensione dal lavoro, della durata di 24 ore, per la data del 31 maggio p.v., in concomitanza con altre azioni di sciopero, anche di 24 ore, nel settore del trasporto pubblico locale periferico - parzialmente incidenti sullo stesso bacino d'utenza - ingenererebbe considerevoli difficoltà per i diritti alla mobilità dei cittadini, sui quali hanno già recentemente inciso i disagi attestati il 25 maggio u.s. a seguito di uno sciopero generale nazionale, che ha interessato numerose categorie pubbliche;
- nelle giornate dal 1° al 3 giugno p.v. si svolgeranno le celebrazioni del “Giubileo dei Sacerdoti e dei Seminaristi”, evento che, per l'ampia rilevanza dello stesso, è stato ricompreso nel periodo di franchigia “giubilare” previsto, per tutti i servizi di trasporto, dal Protocollo d'Intesa per il Giubileo Straordinario della Misericordia, siglato il 24 novembre 2015 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- la Capitale, in ragione del periodo dell'anno, della ricorrenza del 2 giugno e del contemporaneo svolgimento di eventi giubilari, registra un rilevante aumento del flusso di visitatori e turisti;
- il sistema di mobilità capitolino sarà, peraltro, fin dall'inizio della prossima settimana, fortemente condizionato, in alcune zone nevralgiche della città, dalle attività finalizzate a predisporre tutte le condizioni, in termini di sicurezza ed infrastrutture, per l'adeguato svolgimento delle celebrazioni della festa della Repubblica Italiana;
- per i motivi sopra espressi, vi è la concreta possibilità che azioni di sciopero della durata di 24 ore, programmate per il 31 maggio 2016 nell'ambito del trasporto pubblico locale, determinino grave ed imminente pregiudizio alla libertà di circolazione costituzionalmente garantita;

3. Va premesso che in occasione dello sciopero di 24 ore proclamato dalle stesse OO.SS. per il giorno 20 maggio 2016, il Prefetto (doc. n. 3) ordinava *ex art. 8* della legge n. 146/90 la riduzione a 4 ore dello sciopero di per le seguenti ragioni:

un'astensione dal lavoro, della durata di 24 ore, per la data del 20 maggio p.v., in concomitanza con altra azione di sciopero, di 24 ore, nel settore del trasporto pubblico locale periferico, parzialmente incidente sullo stesso bacino d'utenza, ingenererebbe considerevoli difficoltà per i diritti alla mobilità in una giornata in cui la città di Roma sarà interessata, tra l'altro, da manifestazioni afferenti uno sciopero nazionale nel settore della scuola;

la Capitale, in ragione del periodo dell'anno e del contemporaneo svolgimento del Giubileo Straordinario della Misericordia, registra in questi giorni un considerevole flusso di visitatori e turisti;

per i motivi sopra espressi, vi è la concreta possibilità che azioni di sciopero della durata di 24 ore, programmate per il 20 maggio 2016 nell'ambito del trasporto pubblico locale, determinino grave ed imminente pregiudizio alla libertà di circolazione costituzionalmente garantita;

inoltre, nelle ultime settimane, sono stati registrati episodi di violenza a danno del personale di ATAC S.p.A. tali da far presumere che, nel caso di prolungati disagi derivanti dall'astensione del 20 maggio p.v., le tensioni già registrate potrebbero assumere toni più ampi, con ricadute sul piano dell'ordine pubblico;

A seguito di tale riduzione, le OO.SS. decidevano di revocare lo sciopero e proclamarlo per il successivo giorno 31 maggio.

4. Parimenti, in occasione dello sciopero di 24 ore proclamato dalle stesse OO.SS. per il giorno 21 aprile 2016, il Prefetto (doc. n. 4) ordinava *ex art. 8* della legge n. 146/90 la riduzione a 4 ore dello sciopero per le seguenti ragioni:

le astensioni andrebbero a collocarsi in una giornata in cui si celebra il 2769° Natale di Roma, in ragione del quale è previsto un articolato programma di iniziative artistiche e culturali;

un'astensione dal lavoro - della durata di 24 ore - per la data del 21 aprile p.v., nell'ambito del trasporto locale, in concomitanza con altro sciopero parzialmente incidente sullo stesso bacino d'utenza, ingenererebbe considerevoli difficoltà per i diritti alla mobilità della cittadinanza in una giornata in cui la Capitale sarà interessata, sia in ragione delle celebrazioni del 2769° Natale di Roma, sia soprattutto del contemporaneo svolgimento del Giubileo Straordinario della Misericordia, da un rilevante flusso di visitatori e turisti, nel centro e presso alcune periferie;

per i motivi sopra espressi, vi è la concreta possibilità che azioni di sciopero della durata di 24 ore, programmate per il 21 aprile 2016 nell'ambito del trasporto pubblico locale, determinino grave ed imminente pregiudizio alla libertà di circolazione costituzionalmente garantita;

inoltre, nelle ultime settimane, si sono registrati episodi di violenza a danno del personale di ATAC S.p.A. che, seppur circoscritti nel numero, potrebbero assumere i toni di tensioni più ampie, nel caso di prolungati disagi, con ricadute sul piano dell'ordine pubblico;

5. Si osserva ancora che, in occasione dello sciopero 4 ore proclamato dall'Or.S.A. TPL per il giorno 23 febbraio 2016 dalle 10.30 alle 14.30, il Prefetto (doc. n. 5) ordinava *ex art. 8* della legge n. 146/90 a tutto il personale di non astenersi dal lavoro e, dunque, di non scioperare per le seguenti ragioni:

le astensioni andrebbero a collocarsi tra il "Giubileo della Curia Romana", programmato per la data del 22 febbraio p.v. - evento ricompreso nel periodo di franchigia giubilare prevista dal "Protocollo d'intesa per il Giubileo Straordinario della Misericordia" siglato il 24 novembre 2015 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ed un'Udienza Generale del Santo Padre fissata per il 24 febbraio p.v.;

un'astensione dal lavoro per la data del 23 febbraio p.v., nell'ambito del trasporto locale, ingenererebbe considerevoli difficoltà per i diritti alla mobilità della cittadinanza in un periodo in cui la Capitale è interessata da un rilevante flusso di visitatori e turisti;

negli ultimi giorni si sono registrati atti di intemperanza ai danni del personale e del patrimonio di ATAC S.p.A., segnalati dalla stessa organizzazione CAMBIAMNETI M410 e dalla predetta Azienda di trasporto, rispettivamente con corrispondenze del 15 e del 16 febbraio scorsi, e che, pertanto, non può escludersi che le astensioni del 23 febbraio p.v. possano acuire queste tensioni, con pregiudizio non solo per il diritto alla libertà di circolazione ma anche per l'ordine e la sicurezza pubblica;

6. In punto di fatto si osserva che, come annunciato dall'agenzia per la mobilità di roma (<http://www.muoversiaroma.it/muoversiaroma/articolo.aspx?id=18646> – doc. n. 6) le sole modificazioni per la mobilità previste il 31 maggio 2016 in ragione della prova generale per parata del 2 giugno 2016 saranno limitate ad una ridottissima area della città e, comunque, saranno circoscritte ad un orario in cui a Roma la circolazione è pressoché nulla: dalle ore 00.00 sino alle ore 5.00.

7. Il 25 maggio 2016 non v'è stato sciopero alcuno nel settore del trasporto pubblico locale, non v'è stata alcun disagio per quanto concerne i servizi erogati da ATAC s.p.a., non si sono registrati disservizi di sorta legati nel settore del trasporto nella città di Roma.

## **DIRITTO**

Illegittimo, in quanto disposto in violazione e falsa applicazione dell'art. 8 legge n. 146/90 e per eccesso di potere, è il provvedimento impugnato.

Va anzitutto premesso che la normativa che disciplina il rapporto tra sciopero e servizi pubblici essenziali muove dall'esigenza di contemperare il diritto alla sciopero con il diritto dell'utenza di non subire una eccessiva compromissione dei propri bisogni in ragione della mancata o irregolare erogazione di servizi pubblici essenziali.

Nel settore del trasporto pubblico locale – alla stregua della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel settore del trasporto locale (doc. 10) – ove le procedure tese ad evitare l'astensione dal lavoro non abbiano dato l'esito di evitare l'astensione, sono garantite le prestazioni c.d. indispensabili, ossia quelle che comunque garantiscono l'utenza sotto il profilo del diritto alla circolazione.

La normativa in tema di sciopero dei lavoratori addetti all'erogazione di servizi pubblici essenziali assolve dunque alla precipua finalità di limitare l'esplicazione del diritto di sciopero nel segno dell'esigenza di tutelare il diritto dell'utenza di beneficiare di servizi considerati essenziali.

Il legislatore persegue tale risultato favorendo anzitutto confronto e conciliazione, attraverso stringenti obbligo di comunicazione e, comunque, ponendo dei limiti

invalicabili alla compressione dei diritti dell'utenza attraverso la determinazione di prestazioni indispensabili (doc. n. 10).

Nel caso che ci occupa esse sono garantite dalla previsione di fasce orarie durante le quali non è possibile scioperare (cfr. doc. n. 7).

Tali fasce, per quanto concerne l'ATAC s.p.a., sono tutt'altro che limitate e vanno dall'inizio del servizio alle 8.30 e dalle 17 alle ore 20 così consentendo la mobilità essenziale.

Proprio tali fasce garantiscono che non sia pregiudicata la libertà di circolazione dei cittadini ed anzi che essa sia tutelata nel segno del contemperamento con il diritto allo sciopero.

Tale essendo l'assetto di tutele apprestate dall'ordinamento alla libertà di circolazione va aggiunto che in casi eccezionali, ove lo sciopero possa determinare grave e imminente pregiudizio alla libertà di circolazione, il Prefetto possa limitare tale diritto al di là ed oltre tali fasce nel segno dell'esigenza di prevenire ipotesi di un grave *vulnus* alla libertà di circolazione.

Trattasi, all'evidenza, di casi eccezionali ossia di ipotesi in cui le suindicate tutele già apprestate dal sistema a presidio della libertà di circolazione siano tali da non garantire che essa non venga gravemente pregiudicata.

La compressione del diritto di sciopero che sia ulteriore rispetto a quella imposta per effetto delle fasce di garanzia presuppone dunque la ricorrenza di circostanze e condizioni diverse da quelle che, in quanto ordinariamente ricorrenti, già sono presupposte a motivo di determinazione del divieto di sciopero nelle fasce di garanzia onde garantire le prestazioni indispensabili.

Le prestazioni indispensabili sono finalizzate a garantire la tutela della libera circolazione ed affinché possa essere imposto ai lavoratori di non scioperare anche al di fuori delle fasce dovranno sussistere condizioni talmente gravi ed eccezionali che nemmeno la garanzia delle prestazioni indispensabili possa scongiurare il pericolo di grave pregiudizio alla libertà di circolazione.

L'ipotesi di precettazione, comunque essa avvenga e dunque anche attraverso il rinvio o l'accorciamento d'imperio dello sciopero, prevede una compressione del diritto di scioperare ulteriore rispetto a quella già insita della previsione di fasce durante le quali non è possibile scioperare a garanzia delle prestazioni indispensabili e, dunque, costituisce ipotesi straordinaria in quanto particolarmente grave ha, quale presupposto, l'altrettanto grave ed imminente pregiudizio che potrebbe derivare dallo sciopero che pure rispetti le prestazioni indispensabili.

Tali eccezionali e gravi condizioni, non sussistono affatto nel caso di specie.

Non risultano dunque integrati i presupposti di legge per l'emanazione del provvedimento impugnato.

A. La prima motivazione che per comodità di lettura si traspone di seguito, palesa la chiara insussistenza del benché minimo pericolo di pregiudizio grave e imminente alla libertà di circolazione:

un'astensione dal lavoro, della durata di 24 ore, per la data del 31 maggio p.v., in concomitanza con altre azioni di sciopero, anche di 24 ore, nel settore del trasporto pubblico locale periferico - parzialmente incidenti sullo stesso bacino d'utenza - ingenererebbe considerevoli difficoltà per i diritti alla mobilità dei cittadini, sui quali hanno già recentemente inciso i disagi attestati il 25 maggio u.s. a seguito di uno sciopero generale nazionale, che ha interessato numerose categorie pubbliche;

Ebbene, il Prefetto si limita a riportare, a motivo della precettazione, una constatazione, di sconcertante banalità e ovvietà, che nulla a che vedere con il concetto di grave ed imminente pregiudizio: scrive il Prefetto che lo sciopero ingenererebbe "*considerevoli difficoltà per i diritti alla mobilità dei cittadini*".

A prescindere dall'ovvia considerazione che considerevoli difficoltà – anche solo a livello puramente letterale e semantico – richiama uno stato lontanissimi da quello di pericolo di danno grave, viene da chiedersi quale sciopero nei pubblici servizi – e vieppiù nel settore dei trasporti – non generi considerevoli difficoltà e, ancor più a monte, se la norma la quale attribuisce il potere di precettare, identifichi le difficoltà "considerevoli" dei cittadini a seguito di uno sciopero nei servizi pubblici essenziali con il grave pregiudizio dei cittadini.

Per essere più chiari: non è dato ricordare uno sciopero del trasporto pubblico locale che non sia foriero di considerevoli difficoltà, e men che meno se riguarda l'ATAC e la città di Roma.

Se le considerevoli difficoltà fossero sufficienti a limitare la libertà di sciopero oltre i limiti già ordinariamente stabiliti dalla L. 146/90 e a determinare la riduzione dell'astensione da 24 ore a 4 ore, ne deriverebbe lo stravolgimento delle norme con il risultato che uno sciopero di 24 ore nel settore sarebbe di fatto vietato, ma dovrebbe essere sempre limitato.

Ciò è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, perché – quale evidente esempio di sviamento di potere – sempre adducendo “le considerevoli difficoltà”, il Prefetto in ben altre tre precedenti occasioni aveva ridotto a 4 ore lo sciopero di 24 ore o addirittura lo aveva annullato, come dedotto in punto di fatto.

Ricapitolando: la prospettiva di considerevoli difficoltà di circolazione è prospettiva assolutamente normale in caso di sciopero nei trasporti e, in quanto priva del benché minimo requisito di gravità postulato dalla norma per l'esercizio del potere di precettazione, il provvedimento impugnazione viola la legge.

Sotto altro profilo, il provvedimento appare viziato per eccesso di potere. Per la quarta volta in tre mesi il Prefetto, adducendo le predette “*considerevoli difficoltà*” di circolazione impedisce lo svolgimento dello sciopero secondo la durata prevista, limitandone la durata a 4 ore o annullandolo e tale reiterazione, in uno con la motivazione palesemente debolissima dalla quale è sorretta, evidenzia uno sviamento di potere attraverso il quale il Prefetto non agisce per evitare pregiudizi gravi, ma per evitare “considerevoli difficoltà” di circolazione ai cittadini.

Fatto vi è che il Prefetto non ha il potere di precettare per eliminare le difficoltà di circolazione che ai cittadini, chiaramente, derivano da uno sciopero dei trasporti, ma per evitare loro gravi pregiudizi la cui assenza, nel caso considerato, è talmente evidente che egli neppure li menziona.

B. Poco più oltre il Prefetto richiama, a motivo della precettazione, anche i disagi occorsi il 25 maggio alla mobilità a seguito di uno sciopero nazionale generale, che ha interessato numerose categorie pubbliche.

Trattasi di travisamento di fatti: lo sciopero non era generale, ma semmai indetto dalla funzione pubblica di CGIL, CISL e UIL – per sciopero generale si intende quello indetto da tutte le categorie unitariamente – e non ha affatto interessato il settore del trasporto pubblico locale, tanto che la mobilità a Roma è stata assolutamente regolare. Se poi per disagi si intendono quelle registrati per effetto dell’astensione di quei (pochi) vigili urbani che si occupano di dirigere il traffico, non si vede come di tale disagio, peraltro limitato ai cittadini che usano il mezzo privato e non quello pubblico – e dunque ad utenza diversa da quella che è interessata dallo sciopero per cui è causa – debbano fare le spese i lavoratori dell’ATAC.

Quanto a tale porzione di motivazione, dunque, l’eccesso di potere si palesa dunque nell’assenza di presupposti – non c’è stato sciopero generale, men che meno nei trasporti e nemmeno vi sono stati disagi alla mobilità, men che meno a quei cittadini che utilizzano i mezzi pubblici.

C. Adduce il Prefetto quale grave pregiudizio la seguente motivazione:

nelle giornate dal 1° al 3 giugno p.v. si svolgeranno le celebrazioni del “Giubileo dei Sacerdoti e dei Seminaristi”, evento che, per l’ampia rilevanza dello stesso, è stato ricompreso nel periodo di franchigia “giubilare” previsto, per tutti i servizi di trasporto, dal Protocollo d’Intesa per il Giubileo Straordinario della Misericordia, siglato il 24 novembre 2015 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Se non fossimo dinanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale, letta tale motivazione verrebbe da dire: “*E allora?*”.

Se il periodo di franchigia è previsto per il giorno dall’uno giugno al tre giugno, perché estenderla d’imperio al 31 maggio? Se le parti, con l’autorevolissimo avallo e

*imprimatur* della Commissione di Garanzia, hanno convenuto di estendere le franchigie ordinariamente previste dalla L. 146/90 (cfr. doc. n. 8) a numerosi altri giorni, per riguardo verso il Giubileo, è da ritenersi che abbiano ritenuto – per converso – che negli altri giorni non v'era esigenza alcuna di limitare ulteriormente e al di là dell'ordinario il diritto di sciopero, altrimenti così avrebbero provveduto.

Perché allora, procede in tale direzione il Prefetto? Egli, invero, in aperto sviamento di potere, con le decisioni succedutesi, appare essere ispirato dalla chiara finalità di stabilire un principio che va anche al di là delle cc.dd. franchigie giubilari: durante il Giubileo in seno all'ATAC è consentito scioperare, al massimo, per 4 ore, non di più. Basta leggere le motivazioni, risibili al pari di quelle del provvedimento impugnato, con le quali sono stati motivati gli altri provvedimenti di riduzione dello sciopero: una volta c'erano le manifestazioni per il Natale di Roma (!), un'altra volta la manifestazione dei sindacati comparto scuola (alla quale hanno partecipato 200 soggetti e che si è svolta proprio durante l'orario in cui era concesso scioperare (doc. n. 9) – evidente contraddittorietà e irragionevolezza del provvedimento), un'altra volta era lo sciopero era stato indetto il giorno successivo ad un evento ricompreso tra le franchigie giubilari ed il giorno prima l'udienza generale del Papa (evento questo che si ripete da secoli).

Chiunque abbia la voglia di leggere la finalità – affatto nascosta date le risibili motivazioni – che unisce e lega unitariamente tutti i provvedimenti di precettazioni si potrà avvedere che esse si risolvono in una riduzione dell'entità dello sciopero che essendo sempre priva del suo naturale presupposto – pregiudizio grave – appare identificabile nella aprioristica negazione del diritto a scioperare per 24 ore.

La volontà del Prefetto è chiara; siccome c'è il Giubileo, anche al di fuori della franchigia, anche se non ci sono manifestazioni concomitanti, anche se non v'è pregiudizio grave alla circolazione, non potete scioperare per più di 4 ore e talora nemmeno per quelle 4 ore. A prescindere, verrebbe da dire.

D'altro canto se in tre mesi la precettazione è giunta 4 volte, com'è possibile ritenere che l'uso del potere dal quale promana l'atto impugnato sia un uso legato alle

straordinarie condizione previste quali presupposto di esso? È evidente che attraverso tale reiterazione dei provvedimenti viene fatto passare per straordinario ciò che invece è ordinario.

Mi chiedo e chiedo: ma scrivere che dall'uno al tre giugno c'è il periodo di franchigia e, dunque, che non si può scioperare il 31 maggio come può costituire un valido motivo per far ritenere che scioperare il giorno 31 maggio determini un grave pregiudizio alla circolazione? Non solo non v'è nesso, ma è anzi vero il contrario e cioè che se il giorno 31 maggio non v'è franchigia, allora non vi sono quelle straordinarie criticità che, sole, avrebbero giustificato la precettazione. Siamo di fronte ad una ipotesi di manifesta illogicità del provvedimento e, prima ancora di violazione di legge.

C. L'eccesso di potere si manifesta sotto il profilo del travisamento dei fatti per falso o erroneo presupposto anche quanto alla seguente circostanza:

*il sistema di mobilità capitolino sarà, peraltro, fin dall'inizio della prossima settimana, fortemente condizionato, in alcune zone nevralgiche della città, dalle attività finalizzate a predisporre tutte le condizioni, in termini di sicurezza ed infrastrutture, per l'adeguato svolgimento delle celebrazioni della festa della Repubblica Italiana;*

Come dedotto in punto di fatto l'Agenzia per la mobilità ha previsto solo che in via dei Fori Imperiali e qualche via adiacente, per un periodo limitatissimo, in una fascia oraria in cui i servizi di trasporto pubblico saranno minimi e la circolazione dei cittadini scarsissima, vi sarà una chiusura alla circolazione.

Trattasi dunque di motivazione in cui è palesemente assente il presupposto invocato ossia il rilevante condizionamento della mobilità che, come si è visto, alla stregua delle disposizioni emanate proprio dell'agenzia per la mobilità subirà limitazioni temporalmente e topograficamente assai limitate. Comunque ove mai il prefetto davvero avesse avuto a cuore la libertà di circolazione di quei pochi cittadini che si muovono da mezzanotte alle cinque, appare irragionevole una limitazione allo scoperto che esuli da tale ambito orario. Pur non dovendosi ravvisare il presupposto del forte condizionamento alla circolazione per tale ridottissima chiusura, il Prefetto avrebbe potuto, con ciò palesandosi anche la irragionevolezza della scelta, vietare lo

sciopero dalle ore 00 alle 5 della mattina ossia proprio in quell'intervallo nel quale, solo, sussisterebbero alterazioni alla mobilità (non certo rilevanti condizionamenti).

Peraltro i forti condizionamenti alla circolazione, di certo non integrano gli estremi del grave pregiudizio alla libertà di circolazione dei cittadini.

D. Altro motivo di precettazione è il seguente:

*la Capitale, in ragione del periodo dell'anno, della ricorrenza del 2 giugno e del contemporaneo svolgimento di eventi giubilari, registra un rilevante aumento del flusso di visitatori e turisti;*

Il rilevante flusso di turisti attratti dalla città di Roma non può costituire una valida ragione per limitare il diritto di sciopero con la precettazione, poiché il rilevante flusso di turisti è condizione ordinaria per la capitale, circostanza che connota strutturalmente una delle più belle e visitate città del mondo. Non è certo condizione tanto straordinaria da giustificare la straordinaria misura assunta con il provvedimento impugnato. Ciò è palese e risalta agli occhi non appena si legge il provvedimento e ne determina la violazione di legge per assenza del grave pregiudizio alla libertà di circolazione.

Roma, fortunatamente, è sempre piena di turisti provenienti da tutto il mondo e di certo tale condizione è stata già valutata e considerata nella determinazione delle prestazioni indispensabili.

Falso presupposto è poi quello di un incremento dei turisti dovuto al ponte del 2 giugno, per l'evidente considerazione che il 31 maggio non cade affatto nel ponte del 2 giugno! Il ponte interessa le giornate di giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 giugno. Insomma siamo al di fuori del ponte e dunque, anche in questo caso, il presupposto dal quale muove la Prefettura è falso ovvero erroneo.

La conferma di quanto prive di consistenza siano le censurate asserzioni si trae peraltro dalla loro genericità assoluta, dall'assenza di ogni elemento a loro specifico suffragio, trattandosi di valutazioni prive della minima scientificità e oggettività: si parla del tutto genericamente di un rilevante aumento del flusso di turisti e visitatori senza dati, senza quantificare la misura del flusso, senza riferimento alcuno a dati o

documenti dai quali tale previsione sia stata assunta.  
Insomma niente di niente.

La violazione di legge appare dunque palese. Dalla mera lettura delle succinte e generiche motivazioni che hanno spinto il Prefetto a sanzionare si deduce con chiarezza che nessuna di esse, né singolarmente né congiuntamente considerate, integra il presupposto del grave pregiudizio alla libertà di circolazione.

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto si denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L. 146/90, sviamento di potere, illogicità e irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti, carenza di motivazione o motivazione insufficiente quanto alla sussistenza di un pregiudizio grave ed imminente alla libertà di circolazione.

\*\*\*

### **ISTANZA CAUTELARE**

Sul *fumus boni iuris* si rinvia a quanto diffusamente detto nella parte in Diritto.

La gravità e irreparabilità del danno è di immediata percezione.

Ove mai, infatti, la misura cautelare monocratica non fosse concessa immediatamente e *inaudita altera parte*, considerando che la precettazione risale allo scorso sabato e lo sciopero è previsto per la giornata di domani, è evidente che i lavoratori si troverebbero a dover osservare le misure prefettizie con grave, ingiusta e irreparabile limitazione del proprio diritto di sciopero e, dunque, patendo l'ingiusta conseguenza di subire il forte indebolimento del solo strumento del quale dispongono per sostenere le loro rivendicazioni. Sussistono dunque i presupposti per concedere la misura cautelare monocratica, anche *inaudita altera parte*, nelle more della fissazione della Camera di Consiglio per la trattazione collegiale della istanza cautelare.

\*\*\*

### **ISTANZA PER LA NOTIFICA A MEZZO FAX E PEC EX ART. 52 C.P.A.**

Si chiede l'autorizzazione a notificare il decreto monocratico via fax e via pec al fine di consentire lo svolgimento dello sciopero attesi gli strettissimi tempi imposti dalla

concreta fattispecie, nonché la tendenza dell'ordinamento a privilegiare tali strumenti di notifica.

**P.Q.M.**

Piaccia all'Ecc.mo Tar, previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche, accogliere il presente ricorso e disporre l'annullamento degli atti impugnati.

Con ogni conseguenza di legge.

**Si dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al fax 0697625733 e all'indirizzo di posta elettronica certificata [alessandro.manno@pec.it](mailto:alessandro.manno@pec.it)**

Ai fini dell'art. 9, l. n. 400/1999 e ss.mm. si dichiara che trattasi di controversia di valore indeterminabile, ma avente natura sindacale e di lavoro e pertanto esente da contributo unificato.

Roma, 30 maggio 2016

Avv. Alessandro Manno